




Comune di Rimini

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEI SUOLI A PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E A TUTELA DEL TERRITORIO

*Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 18/04/2016
In vigore dal 02/05/2016*



INDICE

PREMESSA

TITOLO I – *Oggetto, ambito di applicazione ed efficacia del regolamento*

Art.1 – Oggetto del regolamento

Art.2 – Scopi del regolamento

Art.3 – Ambito di applicazione

Art.4 – Definizioni

Art.5 – Efficacia del regolamento

TITOLO II – *Disposizioni generali*

Art.6 – Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie (su terreni stabili e instabili)

Art.7 – Disposizioni in materia di manutenzione dei fossi stradali

Art.8 – Disposizioni in materia di manutenzione dei fossi interpoderali

Art.9 - Disposizioni in materia di manutenzione di deflusso delle acque

TITOLO III – *Prescrizioni e Divieti*

Art.10 – Fasce di rispetto

Art.11 – Divieti

Art.12 – Tombinamento dei fossi

TITOLO IV – *Norme finali*

Art.13 – Vigilanza e controllo

Art.14 – Sanzioni

Art.15 – Esecuzione coattiva

Art.16 – Entrata in vigore

ALLEGATI – Schema esemplificato della gerarchia dei fossi (art.4)

– Foglio di calcolo .xls per tombinamento dei fossi (art.12)

– Mappe

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEI SUOLI A PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E A TUTELA DEL TERRITORIO

PREMESSA

Si richiamano di seguito i principali riferimenti normativi e disposizioni in materia di tutela del territorio:

- la Legge 12 luglio 2012, n. 100 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 59/2012, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile" che in particolare apporta modifiche all'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 riguardante le competenze del comune e le attribuzioni del Sindaco che viene confermato come autorità comunale di protezione civile;
- il Codice Civile (artt. 861-891-892-893-909-910-911-913-915-916-917-1090-1091) relativi a distanze, allo scolo delle acque alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei e alle spese per la riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei canali;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e s.m.i. (in particolare artt. 5-15-16-17-29-30-31-32-33,70) che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di canali ed opere laterali alle strade;
- il vigente Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca, adottato dal Comitato Istituzionale con Delibera n.2 del 30/03/2004;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (parte terza e parte quarta);
- il R.D. 8 maggio 1904, n. 368 "Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi (artt. 134,140);
- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- la Delibera di Giunta Regionale n.2050 del 10/12/2015 "Attuazione della direttiva 2007/60/CE, recepita con D.lgs. 49/2010, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni: presa d'atto degli elaborati costituenti i Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni relativi al territorio regionale ricadente nei Distretti Padano, dell'Appennino settentrionale e dell'Appennino centrale";
- il "Regolamento Provinciale in materia di difesa del suolo" della Provincia di Rimini approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n.20 del 21/04/1999;
- il "Regolamento di Polizia Idraulica Consortile per la conservazione e la vigilanza delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione e loro pertinenze in attuazione al R.D. 08/05/1904 n.368" del Consorzio di Bonifica della Romagna, approvato dal Consiglio di amministrazione consortile con D.C.A. n.048/2015/CO del 09/04/2015;
- le Norme Tecniche di Attuazione del PTCP 2007 variante 2012 della Provincia di Rimini, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n.12 del 23/04/2013;
- il "Regolamento del Verde Pubblico e Privato" del Comune di Rimini approvato con Delibera Consiglio Comunale n.76 del 27.03.2001 (Capitolo V – artt. da 17 a 22);
- il "Regolamento di Polizia Urbana" del Comune di Rimini approvato con Delibera Consiglio Comunale n.49 del 23/03/2000 e s.m.i. (artt.20-21-23);
- il Regolamento comunale per la disciplina dei passi carrai" del Comune di Rimini approvato con Delibera Consiglio Comunale n.263 del 17/12/1998;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

TITOLO I

Oggetto, ambito di applicazione ed efficacia del regolamento

Art.1 – Oggetto del regolamento

1. Nel presente regolamento vengono disciplinate le materie inerenti la gestione dei suoli a prevenzione del rischio idrogeologico e a tutela del territorio.
2. Il presente regolamento si rivolge ai proprietari e/o conduttori di immobili e terreni affinché provvedano a porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi inerenti una corretta tenuta dei propri beni al fine di evitare il verificarsi di disagi, danni e situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità.

Art.2 – Scopi del regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme specifiche atte a garantire, nel territorio comunale, la tutela del suolo, a prevenzione del rischio idrogeologico, ai fini di un buon assetto del territorio in armonia con il pubblico interesse e la tutela della pubblica incolumità.
2. Esso ha altresì lo scopo di:
 - a) definire modalità di gestione per conservare e ripristinare condizioni di stabilità dei suoli;
 - b) promuovere, presso gli operatori del settore e le organizzazioni di categoria, modalità corrette di conduzione e tenuta dei fondi agricoli;
 - c) garantire le opportune sinergie fra i diversi soggetti pubblici e privati che intervengono direttamente o indirettamente sul territorio con opere, lavori e servizi significativi per gli aspetti riguardanti la prevenzione dei fenomeni di dissesto.

Art.3 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica al territorio del Comune di Rimini.
2. Il presente Regolamento definisce gli obblighi a cui sono soggetti i proprietari e/o conduttori pubblici e privati di immobili e terreni in materia di manutenzione ed esercizio della rete idrografica minore interpodereale o non altrimenti ascrivita alla gestione delle Autorità idrauliche istituzionalmente legittimate (Consorzio di Bonifica, Regione Emilia Romagna-Servizio Tecnico di Bacino), al fine di assicurare il corretto e regolare deflusso delle acque per evitare danni all'ambiente ed alle proprietà pubbliche e private, e nel contempo, a tutelare i propri immobili, valorizzare gli aspetti ambientali, paesaggistici e naturalistici prodotti dal fosso quale ecosistema.
3. Per tutti quei suoli agricoli condotti da soggetti che rispettano i principi di Condizionalità, di cui ai Reg. CE 73/2009 e Reg.1306/2013 relativi ai Criteri di Gestione Obbligatorie e alla Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali secondo i disposti applicativi emanati annualmente dalla Regione Emilia Romagna, in caso di riscontrata conflittualità con le norme di cui al presente regolamento, verranno applicati detti principi di Condizionalità.

Art.4 – Definizioni

1. Per "fossi di 3° livello" si intendono i piccoli fossati situati ai margini o all'interno dei campi per raccogliere l'acqua in eccesso e che confluiscono solitamente nei fossi di 2° livello.

Il fosso di 3° livello ha indicativamente le dimensioni minime riportate nella Fig.1: profondità di 20-30 cm (dal piano di campagna), base di 20 cm ed interasse indicativo non superiore a 60 m.




Figura 1

2. Per "fossi di 2° livello" si intendono i cavi dove può scorrere acqua meteorica, di risorgiva o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione. Tali fossi di 2° livello confluiscono solitamente in quelli di 1° livello ed hanno indicativamente le dimensioni minime riportate nella Fig.2: profondità di 30-50 cm (dal piano di campagna) e base di 25 cm con lunghezza adeguata alla morfologia del terreno ed interasse indicativo non superiore a 80 m.




Figura 2

3. Per "fossi di 1° livello" si intendono i fossi stradali ed i fossi posti a servizio di uno o più fondi che assolvono funzioni di particolare importanza, indipendentemente dall'estensione del bacino. I fossi di 1° livello normalmente confluiscono nei canali di bonifica e nei corsi d'acqua principali e hanno indicativamente le dimensioni minime riportate nella Fig.3: profondità di 50-70 cm (dal piano di campagna) e alla base di 30 cm.




Figura 3

4. Per “ciglio” si intende il punto di intersezione tra la scarpata della sponda del fosso e il piano campagna.
5. Per “piede arginale” si intende il punto di intersezione tra il piano campagna e la scarpata di monte del rilevato arginale qualora presente.
7. Per “alveo” dei fossi, indipendentemente dalla tipologia, si intende la parte di sezione trasversale incisa di un corso d’acqua occupabile dal flusso idrico; è a sua volta costituito dal fondo (parte idealmente orizzontale) e dalle sponde (parti inclinate).
8. Per “tombinamento” si intende la parziale copertura del fosso o capofosso con manufatti idraulici che, garantendo la continuità di scolo, ne consentano l’attraversamento da ciglio a ciglio.

Art.5 – Efficacia del regolamento

Per l’attuazione delle finalità richiamate agli articoli precedenti il presente Regolamento detta disposizioni che costituiscono norme operative che debbono essere osservate da tutti i soggetti pubblici e privati competenti sul reticolo non demaniale (o non altrimenti classificato) nelle attività disciplinate dal Regolamento stesso e riferite all’intero territorio comunale.

TITOLO II

Disposizioni generali

Art.6 – Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie (terreni stabili e non stabili)

Riguardo ai fondi agricoli, ai fini del buon assetto idrogeologico ed in relazione alle condizioni locali, è necessario adottare ogni accorgimento atto alla limitazione dell'erosione del suolo e alla regimazione delle acque, per cui devono essere realizzati i seguenti interventi:

- a) in base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare e comunque contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto, prevedendo la realizzazione e/o il mantenimento in efficienza delle tre tipologie di fossi descritti all'art.3 del presente Regolamento;
- b) tenere sempre ben puliti i fossi ed eventuali griglie esistenti, ponendo maggior attenzione all'asportazione di tutto il materiale depositato da eventuali acque di piena;
- c) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai canali di scolo, che per impeto di vento o qualsivoglia causa possono ostruire il fosso;
- d) provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea al fine di mantenerne l'efficienza idraulica dei fossi e tenere controllato lo sviluppo della vegetazione infestante;
- e) mantenere ovunque possibile una idonea protezione antierosiva del suolo, tramite la preservazione della copertura erbosa nei terreni a colture arboree o arbustive e attraverso strisce vegetate, siepi e filari nei terreni a colture seminative a distanza opportuna a seconda dell'acclività del fondo;
- f) predisporre sistemi di fossi ad opportuna distanza gli uni dagli altri a seconda della pendenza del terreno, in modo da contenere la lunghezza del pendio in cui può svilupparsi il ruscellamento, consentire il convogliamento e lo smaltimento nei fondi stessi delle prime acque meteoriche, curando di mantenere una distanza sufficiente dai cigli di scarpata in modo da evitare l'apporto di detriti e sedimenti alle proprietà contermini, avendo cura che le acque raccolte vengano rilasciate in maniera controllata e non a dispersione in prossimità di scarpate o cigli potenzialmente destabilizzabili dalle acque da essi portate;
- g) non realizzare recinzioni o fabbricati o comunque la formazioni di depositi di materiali in prossimità del ciglio di fossi o scoli.

Art.7 – Disposizioni in materia di manutenzione dei fossi stradali

Riguardo gli immobili e i terreni adiacenti o limitrofi a strade ad uso pubblico è necessario:

- a) provvedere a mantenere le scarpate dei fondi a monte e a valle delle strade in condizioni tali da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, smottamenti di terreno, ingombro delle pertinenze e della sede stradale;
- b) realizzare e mantenere efficienti fossi di guardia per il contenimento delle acque meteoriche provenienti dai propri fondi al fine di evitare sversamenti di acqua e fango sulle strade pubbliche prevedendo, ove necessario, idonei punti di raccolta in cui far confluire le acque;
- c) effettuare operazioni di manutenzione in modo tale da evitare che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, il piano stradale venga invaso da vegetazione, parti di manufatti, nonché terra e detriti che possano costituire occasione di pericolo per il transito;
- d) provvedere alla regimazione delle acque meteoriche provenienti da piazzali, pertinenze e strade private che hanno accesso dalla pubblica via, onde evitare il deflusso delle acque e materiali sul piano viabile pubblico.

Art.8 – Disposizioni in materia di manutenzione dei fossi interpoderali

1. I fossi privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti ognuno per il suo tratto di competenza.
2. I proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque.
3. Il proprietario e/o l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, ecc) sono obbligati in solido alla manutenzione a proprie cura e spese ed in particolare dovranno:
 - a) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i loro terreni, le luci dei tombinamenti e gli sbocchi di scolo nei collettori;
 - b) aprire nuovi fossi necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi e/o procedere al risezionamento di quelli esistenti con invasi insufficienti, anche a seguito di deposito significativo di materiale terroso ed erbaceo;
 - c) ripristinare immediatamente il regolare assetto idraulico dei fossi, nel caso che, durante i lavori di aratura dei campi, dovessero verificarsi ostruzioni, rasare per lo meno due volte l'anno tutte le erbe che nascono nei detti fossi;
 - d) mantenere pulite e in condizioni di funzionalità le chiaviche e le paratoie di riferimento privato;
 - e) rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade, che per qualsivoglia causa siano caduti nei corsi d'acqua o sul piano viabile di dette strade;
 - f) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime che producono difficoltà al servizio od ingombro al transito;
 - f) ripristinare in quantità e qualità tutte le specie vegetali tagliate in seguito ai lavori di sistemazione fondiaria, rispettando le distanze previste nell'articolo 10;
 - g) mantenere in buono stato di conservazione i ponti, i tombinamenti, le griglie e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi e provvedere alla pulizia al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
 - h) eseguire l'immediata aratura dopo trinciatura degli stocchi del mais, al fine di evitare che, in occasione di piogge intense, le canne sminuzzate lasciate in superficie siano trasportate in grandi quantità nei fossi provocandone l'intasamento degli stessi.

Art.9 - Disposizioni in materia di manutenzione di deflusso delle acque

1. Le acque meteoriche, di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc., devono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.
2. In particolare i proprietari ed i frontisti dovranno mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo e le cunette stradali, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi: tali obblighi sussistono anche per i terreni a coltura agraria nei quali siano state sospese, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo.

TITOLO III

Prescrizioni e Divieti

Art.10 – Fasce di rispetto

1. Non è consentito alcun tipo di lavorazione del terreno in una fascia di larghezza non inferiore a 1 m misurata a partire dal ciglio superiore della scarpata sovrastante la sede stradale e dal piede inferiore della ripa sottostante la sede stradale medesima.

2. Lungo i fossi di confine dovranno essere costituite delle fasce di rispetto non soggette alle periodiche lavorazioni di messa a coltura, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale degli stessi o la rovina delle sponde. Tali fasce dovranno essere di larghezza pari a:

a) m 1 dal ciglio dei fossi di 1° livello;

b) m 0,5 dal ciglio dei fossi di 2° livello.

Le fasce di rispetto indicate ai punti a) e b) devono essere coperte con manto erboso permanente.

3. I frontisti dei corsi d'acqua demaniali dovranno effettuare le arature e le coltivazioni in conformità agli specifici Regolamenti delle competenti Autorità idrauliche, in maniera da mantenere una fascia di rispetto larga almeno 5 m. misurati a partire dal ciglio superiore di sponda o dal piede esterno dell'eventuale arginatura. Detta fascia dovrà essere lasciata libera da qualsiasi occupazione, seppur temporanea, per il passaggio dei mezzi d'opera durante gli interventi di manutenzione idraulica ordinaria e straordinaria o di emergenza.

4. Nella fascia contigua da 5 a 10 m, a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei corsi d'acqua pubblici, è vietata l'aratura a profondità superiore a 50 cm, in conformità agli specifici Regolamenti delle competenti Autorità idrauliche.

5. I frontisti di canali consorziali di bonifica dovranno effettuare le arature in maniera da mantenere una fascia incolta inerbita larga almeno m. 2,0 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine del canale di bonifica. Oltre tale fascia e fino alla distanza di m. 5,0 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine del canale di bonifica potranno essere effettuate esclusivamente colture erbacee annuali. Colture di tipo ortivo o piantumazioni ad alto fusto potranno essere messe a dimora alla distanza minima di m. 5,0 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine del canale di bonifica, con riferimento alla chioma in pieno sviluppo delle alberature medesime. La fascia di m. 5,0 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'eventuale arginatura del canale di bonifica costituisce zona di rispetto del canale e deve essere mantenuta sempre priva di ostacoli per il libero transito dei mezzi consorziali.

6. Per la messa a dimora di specie arboree e arbustive a ridosso dei fossi poderali, fatte salve le distanze dai confini di proprietà prescritti dall'art. 892 c.c., deve essere rispettata una distanza minima dal ciglio di 0,6 m.

7. Le alberature e siepi esistenti, che risultassero a distanza minore di quelle sopra indicate anche in conseguenza di opere di allargamento dell'alveo, sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio alla funzionalità idraulica. Giunte a maturità o deperimento non potranno essere sostituite fuorché alle distanze sopra stabilite.

8. Per lo scavo di nuovi fossi lungo i confini di proprietà, salvo diverso accordo con i confinanti, si dovrà rispettare una distanza dal confine non inferiore alla profondità dell'opera; la distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale, secondo l'angolo di riposo del terreno, ovvero munita di opere di sostegno.

9. Per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada interpoderale, la distanza non dovrà essere inferiore alla misura della profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale.

10. Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, e s.m.i., per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di una strada pubblica o ad uso pubblico, la distanza non dovrà essere inferiore alla profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al confine stradale.

Art.11 – Divieti

Nei fossi è vietato:

- a) realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano o arrechino pregiudizio al regolare deflusso delle acque;
- b) ingombrare l'alveo e le zone adiacenti alle sponde con terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti o materiale di qualsiasi specie;
- c) immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate; le acque reflue depurate potranno essere immesse solo se verranno rispettate tutte le norme previste dalle leggi vigenti in materia, previa specifica autorizzazione degli Enti competenti;
- d) eseguire piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all'interno dell'alveo dei fossi in quanto si configurano quale ostacolo al normale deflusso delle acque;
- e) eliminare e ridurre il volume di vaso originario dei fossi con opere edili di qualsivoglia natura; sono tollerate opere edili strettamente necessarie a realizzare attraversamenti, purché dette opere non riducano la sezione utile di scolo. Per tale verifica i progetti, che necessitano di specifici titoli abilitativi, verranno esaminati dall'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi del successivo art.12.
- f) ridurre il volume d'vaso originario dei fossi e realizzare tombinamenti, che potranno essere consentiti per l'accesso ai fondi o alle abitazioni solo nei casi di documentate esigenze (frazionamenti, cessioni di proprietà, ecc.), per una lunghezza massima di 8 m, o in caso di riconosciute ragioni di tutela della pubblica incolumità, secondo quanto previsto al successivo art.12;
- g) procedere alla pulizia di fossi attraverso incendio della vegetazione e uso di diserbanti e disseccanti.

2. Nelle aree limitrofe ai fossi in generale è vietato:

- a) smaltire i rifiuti derivanti da lavori di pulizia dei fossi con modalità diverse da quelle previste dal D.Lgs. 152/2006;
- b) depositare sul suolo pubblico il materiale derivante dalla pulizia e manutenzione dei fossi;
- c) rimuovere le ceppaie delle alberature a sostegno di scarpate stradali o di sponde di corsi d'acqua;
- d) accumulare nei fondi materiale di sfalcio o potature, che va smaltito nel rispetto della normativa vigente;
- e) per le aree incolte, le corti di fabbricati ubicati nel forese non adibiti ad attività agricola ed aree dismesse dalla coltivazione:
 - e1) modificare le quote del terreno con riporti o scavi che non siano funzionali alla sistemazione idraulica dell'area, se non a seguito di autorizzazione dall'Ufficio Tecnico Comunale, che si esprimerà sulla compatibilità idraulica secondo le norme e regolamenti vigenti;
 - e2) riportare e stendere materiali di risulta da cantieri edili o scavi ed impermeabilizzare la superficie se non in funzione della realizzazione di opere strettamente necessarie all'accessibilità dell'area, se non a seguito di autorizzazione dall'Ufficio Tecnico Comunale, che si esprimerà sulla compatibilità idraulica secondo le norme e regolamenti vigenti.

Art.12 - Tombinamento di fossi

1. Fermo restando quanto stabilito all'art.11 e quanto richiamato al successivo comma 4, l'esecuzione dei tombinamenti deve avvenire con tubazioni in calcestruzzo o altri materiali di caratteristiche idonee con giunto a bicchiere di diametro tale da non ridurre la sezione idraulica utile del fosso, o con altre strutture atte a garantire il regolare deflusso delle acque.

2. Le dimensioni della sezione di progetto dovranno essere giustificate da una relazione idraulica che dimostri il mantenimento del volume d'invaso preesistente e comunque con diametro interno non inferiore a Ø 400 mm.

I tombinamenti dei fossi di cui al precedente art.3 sono comunque subordinati all'autorizzazione del Comune, a cui va inoltrata regolare richiesta di autorizzazione accompagnata dai documenti stabiliti dal Regolamento Edilizio Comunale e/o dal Regolamento dei Passi Carrai.

3. Per i tombinamenti di fossi posti a servizio di uno o più fondi e solo per i casi che assolvono una funzione di particolare importanza (appositamente individuati nelle mappe allegate al presente Regolamento), è necessario ottenere anche il parere del Consorzio di Bonifica o della Regione Emilia-Romagna (in base alla relativa competenza ed in funzione del relativo ricettore terminale classificato), al quale il Comune inoltra richiesta di parere accompagnata dai seguenti documenti redatti da tecnico abilitato:

- relazione tecnica illustrativa,
- inquadramento territoriale (estratto di mappa catastale, estratto di PSC e RUE),
- rilievo dello stato di fatto: elaborati grafici in sezione e pianta con quote e pendenze documentazione fotografica dello stato di fatto,
- stato di progetto,
- relazione idraulica che dimostri il mantenimento del volume d'invaso attuale,
- rilievo del fossato fino alla confluenza nel ricettore demaniale o di bonifica più vicino.

4. Si rammenta che è vietata:

- la tombinatura/copertura dei corsi d'acqua pubblici come da normativa di settore, art.115 del D.Lgs.152/2006 e Circolare Regionale da DGR n.3939/1994, salvo casi di tutela della pubblica sicurezza, comunque da autorizzare presso l'Ente competente;
- la tombinatura di tratti del reticolo idrografico minore ad eccezione degli attraversamenti strettamente necessari a garantire l'accessibilità ad insediamenti esistenti non altrimenti raggiungibili, nel rispetto dell'art.2.2 comma 2 lett.d) delle NTA del PTCP 2007-variante 2012 della Provincia di Rimini.

TITOLO IV

Norme finali

Art.13 – Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza sono svolte dal Corpo di Polizia Municipale, dal Corpo di Polizia Provinciale e dal Corpo Forestale dello Stato e, per le violazioni di competenza regionale, dagli Agenti Accertatori della Regione Emilia Romagna nell'ambito delle specifiche funzioni in materia di difesa del suolo, risorse idriche e forestali loro attribuite dal provvedimento di nomina mentre infine per le violazioni inerenti il reticolo consorziale, dagli Agenti di Polizia Idraulica consortile nell'ambito delle specifiche funzioni loro attribuite dal provvedimento di nomina
2. Possono altresì procedere all'accertamento delle infrazioni al presente regolamento gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti ai sensi delle norme vigenti.
3. Gli organi di cui ai precedenti comma 1 e 2 provvedono ad applicare quanto previsto all'art.14 del presente regolamento.

Art.14 – Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche disposizioni di legge, per le inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento non riconducibili nelle fattispecie a quanto disciplinato dalla normativa sovraordinata, il proprietario del fondo ovvero il conduttore che viola le disposizioni del presente Regolamento, previa diffida ai sensi dell'art. 7 bis della LR 28 aprile 1984, n. 21 secondo quanto previsto dai commi successivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €500,00 ai sensi del D.Lgs. 267/2000.
2. Per le ipotesi di violazione alle norme del presente Regolamento che non prevedono regimi sanzionatori riconducibili a specifiche disposizioni di legge sovraordinate, come meglio specificato al precedente comma 1, si procederà come di seguito descritto:
 - a) l'agente accertatore procederà alla redazione di un verbale di ispezione, sottoscritto e consegnato al trasgressore, invitando lo stesso all'esecuzione delle opere necessarie ovvero al ripristino dello stato dei luoghi e comunque alla rimozione delle cause costituenti violazione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di contestazione della diffida;
 - b) decorso il termine assegnato è fatto obbligo all'agente accertatore di procedere a successiva ispezione per verificare il rispetto degli obblighi impartiti al trasgressore in sede di primo sopralluogo;
 - c) qualora il soggetto diffidato non provveda entro il termine indicato, l'agente accertatore provvede a redigere il verbale di accertamento e contestazione della sanzione in misura ridotta per un importo pari alla metà del massimo edittale ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della Legge 689/81.
3. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.

Art.15 – Esecuzione coattiva

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista all'articolo 14, il Comune diffida i proprietari ad effettuare l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria non eseguiti o la rimessa in pristino dei fossi con l'eliminazione delle opere irregolari, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'accertata violazione, fatto salva la

produzione di idonea documentazione che attesti la reale e motivata impossibilità ad eseguire le opere nella tempistica indicata.

2. Resto fermo che qualora si ravvisi rischio per la pubblica incolumità l'Amministrazione Comunale procederà con ordinanza contingibile e urgente ai sensi di legge, con riserva di esecuzione d'ufficio degli interventi necessari.

3. L'esecuzione d'ufficio è sempre attuata a spese degli interessati e dei beneficiari.

Art.16 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.

2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.


3. Entro 3 mesi dalla sua entrata in vigore, tutti i cittadini del territorio comunale devono uniformarsi alle disposizioni del presente regolamento.

4. Nel caso di terreni ricadenti su aree interessate da frane sia attive che quiescenti, le disposizioni del presente regolamento dovranno essere attuate entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore.

ALLEGATI – *Schema esemplificato della gerarchia dei fossi (art.4)*

– *Foglio di calcolo .xls per dimensionamento tombinamento dei fossi (art.12)*

– *Mappe*



1° livello

3° livello

2° livello

3° livello

2° livello

1° o 2° livello

canale di bonifica o corso d'acqua principale